



# Documentazione 1

Data 17 gennaio 2008

---

## **Provvedimenti per la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto e relative ripercussioni**

**Numerosi provvedimenti permetteranno di semplificare l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Di seguito sono illustrati i provvedimenti principali e le ripercussioni sulle uscite delle economie domestiche in caso di introduzione dell'aliquota unica del 6,1 per cento. Le nozioni più importanti sono definite nella documentazione 2.**

**I 50 provvedimenti più importanti della rielaborazione totale della legge sull'IVA sono i seguenti:**

- tutte le imprese sono assoggettate all'imposta, ma devono conteggiare l'imposta soltanto se la loro cifra d'affari supera il limite di 100 000 franchi; esse possono però (come nel caso delle imprese "start up") conteggiare l'imposta a titolo volontario, evitando in tal modo la tassa occulta;
- i tre limiti di cifra d'affari minima esistenti finora in materia di conteggio obbligatorio sono uniformati a 100 000 franchi;
- l'estensione del metodo dell'aliquota saldo – innalzamento della cifra d'affari annua massima da 3 a 5 milioni di franchi e riduzione del termine di passaggio da un metodo a un altro – consente ad altri 16 000 contribuenti un rendiconto facile;
- le esigenze formali per i giustificativi in ambito IVA sono notevolmente semplificate;
- viene creata la possibilità dell'imposizione volontaria per la vendita o locazione di tutti gli immobili che il destinatario non utilizza a scopi abitativi. Ciò consente di dedurre l'imposta precedente e di evitare di conseguenza la tassa occulta per questo settore;

## Documentazione

- il consumo proprio nel settore edilizio non viene più assoggettato all'imposta;
- i controlli fiscali hanno un effetto definitivo e quindi legalmente valido per l'intero periodo esaminato;
- le imprese hanno diritto a un controllo, ciò che aumenta ulteriormente la certezza del diritto;
- le procedure giuridiche sono ridotte all'essenziale, poiché dopo un controllo la prescrizione diminuisce a 2 anni;
- il termine di prescrizione assoluta è ridotto di un terzo e passa da 15 a 10 anni;
- il diritto penale è focalizzato sulle mancanze gravi;
- l'odierno tasso fisso d'interesse moratorio del 5 per cento diventa flessibile, adattandosi alle situazioni usuali del mercato;
- alle imprese in difficoltà è estesa la possibilità del condono dell'imposta;
- per non favorire comportamenti disonesti, sono migliorate le possibilità di incasso dell'IVA da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

## **Le modifiche più importanti dell'introduzione dell'aliquota unica del 6,1 per cento**

### **1. Assoggettamento all'IVA del settore della sanità**

L'eccezione più importante che dovrebbe scomparire nella seconda parte del messaggio riguarda il settore della sanità e il settore sociale, dove la dannosa tassa occulta è particolarmente elevata. Se il settore della sanità rimanesse escluso dall'imposta, l'aliquota unica dovrebbe essere portata al 6,4 per cento. La soppressione dell'eccezione significa che:

- vengono meno numerosi problemi di delimitazione, ad esempio tra consulenza psicologica imponibile e psicoterapia esclusa dall'imposta, tra consulenza alle madri imponibile e prestazioni di ostetricia escluse dall'imposta oppure tra cure medico-sanitarie escluse dall'imposta e assistenza a domicilio imponibile;
- l'IVA che oggi grava la sanità e la socialità (tassa occulta) non è più nascosta nel prezzo della prestazione e il paziente vede quanto paga effettivamente d'imposta;
- i costi in materia di sanità e socialità aumentano un tantum del 2,5 per cento;
- in compenso i prezzi di produzione calano dell'1,9 per cento; ne consegue un beneficio in fatto di efficienza e crescita per tutta l'economia che tendenzialmente dovrebbe frenare l'aumento dei premi delle casse malati;
- le quasi 5 000 imprese contribuenti del settore sociale e della sanità (ad es. ospedali, case per anziani) approfittano delle semplificazioni e possono ridurre i loro costi amministrativi fino al 32 per cento;
- il numero delle imprese contribuenti aumenta di 22 000-23 000 unità;
- soprattutto il settore ospedaliero ma anche numerosi medici (ad es. per la consegna di medicinali) possono conseguire risparmi, poiché attualmente offrono prestazioni con differenti aliquote d'imposta.

### **2. Le seguenti eccezioni rimangono**

- prestazioni di servizi finanziarie (imposizione tecnicamente non possibile);
- prestazioni di servizi assicurative (imposizione tecnicamente non possibile); ne fanno pure parte le operazioni tra assicurazioni sociali (casse di

## Documentazione

- compensazione e di disoccupazione) e i contributi della SUVA alle misure di prevenzione degli infortuni professionali;
- prestazioni sovrane delle collettività pubbliche (la loro non imposizione non origina distorsioni concorrenziali);
- produzione naturale/agricoltura (il dispendio amministrativo di riscossione è sproporzionato rispetto al gettito fiscale);
- vendita e locazione di immobili d'abitazione (problematica dell'uguaglianza di trattamento di locatari e proprietari di edifici abitativi).

### **3. Aumento del limite della cifra d'affari ad almeno 250 00 franchi per le associazioni**

Per le associazioni gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica, in materia di obbligo di allestire il rendiconto è previsto un aumento del limite della cifra d'affari che sarà portato ad almeno 250 000 franchi. Questa soluzione generosa garantisce che associazioni e istituzioni di utilità pubblica che conseguono cifre d'affari relativamente basse, nelle quali non esistono spesso interessi commerciali e che sono spesso gestite a titolo onorifico, non vengano gravate da obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto. Malgrado la soppressione delle eccezioni, il numero delle associazioni tenute ad allestire il rendiconto (in particolare anche le associazioni sportive) rimane praticamente uguale a quello di oggi.

#### **Ripercussioni finanziarie dell'aliquota unica sulle economie domestiche**

In caso di aliquota unica del 6,0 per cento l'onere d'imposta mensile di un'economia domestica media aumenta di 6.30 franchi. Ciò corrisponde allo 0,07 per cento del reddito mensile lordo. Sebbene a lungo termine la riforma con un'aliquota unica fornisca impulsi alla crescita, l'onere finanziario supplementare delle fasce di reddito più basse viene attenuato da un correttivo di politica sociale a tempo indeterminato, nel senso che il contributo della Confederazione alla riduzione individuale dei premi della cassa malati viene aumentato nella misura dell'onere supplementare che grava il 40 per cento delle economie domestiche con reddito più basso. Per finanziare questa compensazione l'aliquota unica viene aumentata di 0,1 punti percentuali al 6,1 per cento.

Tramite questo correttivo, la riforma dell'imposta sul valore aggiunto con aliquota unica produce il seguente aggravio:

**Maggior e minor onere delle economie domestiche private in caso di aliquota unica del 6,1 per cento, tenuto conto dell'ulteriore riduzione dei premi delle casse malati**

Classi di reddito (franchi al mese)	0 - 4'499	4'500 - 6'699	6'700 - 8'699	8'700 - 11'699	> 11'700
Tutte le economie domestiche	0.00	0.00	16.56	13.74	4.61
Persone sole (senza pensionati)	0.00	0.00	-5.46	-9.41	
Coniugi (senza figli)	0.00	0.00	13.31	5.31	-5.25
Coniugi (con 1 figlio)	0.00	0.00	20.24	18.02	
Coniugi (con 2 figli)	0.00	0.00	24.59	24.14	16.53
Pensionati	0.00	0.00	26.48	16.96	

**Ripercussioni sui costi amministrativi delle imprese contribuenti**

Risparmi di costi	Parte I "Legge fiscale"	Parte II "Aliquota unica" (incl. parte I)
Impresa già contribuente, che conteggia l'imposta con il metodo effettivo	10%	<b>28%</b>
Impresa già contribuente, che conteggia l'imposta con il metodo dell'aliquota saldo	16%	<b>32%</b>
Risparmi per la totalità di tutte le imprese contribuenti	11%	<b>22%</b>

Fonte: Rambøll Management GmbH, Messung der Bürokratiekosten der Mehrwertsteuer-Gesetzgebung auf Basis des Standard-Kosten-Modells, Studie im Auftrag des SECO, settembre 2007

**Informazioni:** Claudio Fischer, responsabile del progetto di riforma dell'IVA, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 325 84 20

Documentazione disponibile nella versione elettronica della presente documentazione stampa sotto [www.dff.admin.ch/attualita](http://www.dff.admin.ch/attualita):

- Comunicato stampa
- Rapporto sui risultati della procedura di consultazione